

MODIFICHE STATUTO ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI	
Testo Vigente	Proposte di modifica
ARTICOLO 1 E' costituito il Centro Piemontese di Studi Africani (CPSA) con sede in Torino, via Maria Vittoria 12. Il Centro, e che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e sviluppare in collaborazione con l'Università di Torino e con l'Istituto Italo Africano, i rapporti culturali fra il Piemonte e i Paesi Africani, di diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, lingue e arti africane e di stimolare e favorire lo studio degli ecosistemi dell'Africa. Del Centro fanno parte come Enti fondatori la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Università degli studi di Torino. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono far parte del Centro come soci promotori Enti e privati che ne facciano richiesta e che si impegnino, anno per anno, a versare contributi non inferiori al 5% del bilancio dell'anno precedente, come concorso al funzionamento del Centro ed allo sviluppo della sua attività. ARTICOLO 2 Per attuare i propri fini, il Centro si propone di: - promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d'arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali che siano pertinenti alle finalità di cui all'art. 1; - collaborare con l'Università di Torino al potenziamento della ricerca e della didattica nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; - costituire una biblioteca che raccolga le	ARTICOLO 1 E' costituito il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) con sede in Torino. L'eventuale trasferimento in altra sede torinese o l'istituzione di sedi secondarie o sezioni autonome potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione senza obbligo di modifica statutaria. Il CSA è una associazione senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere e favorire in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio i rapporti fra il Piemonte e i Paesi Africani, di stimolare e diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, delle lingue, delle arti e degli ecosistemi dell'Africa, di sviluppare lo studio delle realtà economiche, sociali e politiche africane. Del CSA fanno parte come Enti fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e l'Università degli Studi di Torino. Su deliberazione dell'Assemblea dei soci possono fare parte del CSA come soci ordinari Enti e privati che ne facciano richiesta e che si impegnino a versare annualmente la quota sociale. ARTICOLO 2 Per attuare i propri fini, il Centro si propone di: - svolgere e promuovere qualsiasi attività e iniziativa riconducibile alla conoscenza dell'Africa, delle sue culture, ecosistemi, arti, lingue e a sostegno della pace e della cooperazione fra il territorio piemontese e l'Africa; - svolgere anche in collaborazione con altri Enti italiani e stranieri, ricerche di base e applicate, studi e analisi delle realtà culturali, sociali, economiche e politiche; - realizzare convegni, conferenze, mostre, pubblicazioni e manifestazioni che siano pertinenti alle finalità di cui all'Art. 1; - collaborare con le Università del Piemonte e con il Politecnico di Torino al potenziamento

più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell'Africa; - organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani; - organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale; - stabilire accordi e stipulare convenzioni con Enti ed istituzioni regionali, nazionali ed estere, per l'attuazione dei propri fini istituzionali. ARTICOLO 3 Per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 2, il Centro si avvale: - dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori, - dei contributi versati dai Soci promotori; - dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati; - delle quote versate dai partecipanti ai corsi, del ricavato della vendita di pubblicazioni e di ogni altra attività istituzionale.	della ricerca e della didattica nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per ricerche, studi e per la partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; - costituire una biblioteca che raccolga le più significative pubblicazioni su storia, cultura, arte, letterature, economia, politica, società ed ecosistemi dell'Africa; - svolgere attività editoriali per la pubblicazione di libri e periodici, di atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, di materiale culturale, didattico, anche in forma elettronica, che possano rivelarsi strumentali al perseguimento dei fini del CSA; - organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, all'economia, alla politica, alla società e agli ecosistemi africani, su temi di particolare rilevanza pratica e culturale; - stabilire accordi e stipulare convenzioni con Enti ed istituzioni regionali, nazionali, estere e in particolare dei paesi Africani per l'attuazione dei propri fini istituzionali; - promuovere e partecipare all'attività, all'organizzazione e alla costituzione di fondazioni, associazioni, o altri enti che abbiano analoghi scopi. ARTICOLO 3 Per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 2, il CSA si avvale: - dei servizi erogati o dei fondi stanziati dagli Enti fondatori in base alle deliberazioni annuali assunte; - delle quote associative dei Soci ordinari; - dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati; - delle quote versate dai partecipanti ai corsi, del ricavato dalla vendita di pubblicazioni e di ogni altra attività anche di tipo commerciale; - dei finanziamenti, cofinanziamenti ed erogazioni liberali; - dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e da sponsorizzazioni.
--	---

ARTICOLO 4 Sono organi del Centro: - il Presidente - il Consiglio di Amministrazione - il Collegio dei Revisori ARTICOLO 5 Il Presidente del Centro è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente: - ha la rappresentanza del Centro ad ogni effetto di legge; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie ogni attività che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione; - sovrintende alla conduzione del Centro attraverso l'opera del Direttore; - si avvale, per la guida culturale e scientifica del Centro, del Comitato Scientifico che egli stesso presiede. Al Consiglio di Amministrazione compete: eleggere il Presidente; nominare il Direttore del Centro e fissarne la retribuzione; nominare i membri del Comitato Scientifico a norma dell'art. 8; approvare il piano di attività predisposto dal Direttore e deliberare sulle proposte avanzate dal Comitato Scientifico; approvare i bilanci preventivo e consuntivo ed assumere ogni provvedimento amministrativo necessario per il funzionamento del Centro; deliberare sulle domande di associazione	Il Patrimonio del CSA è costituito: - dai beni immobili e mobili di proprietà del CSA, compresi i fondi della biblioteca e le collezioni; - da eventuali donazioni e lasciti che diverranno proprietà del CSA. ARTICOLO 4 Sono organi del CSA: - l'Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Scientifico; - il Revisore dei conti. ARTICOLO 5 La base associativa del CSA è composta da: <i>Soci Fondatori.</i> Sono soci fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, l'Università di Torino. I soci fondatori designano i loro rappresentanti, uno per ogni Ente, nel Consiglio di Amministrazione. <i>Soci Ordinari.</i> Possono essere ammessi a far parte del CSA in qualità di soci ordinari cittadini, istituzioni e associazioni italiani e stranieri che, condividendone le finalità, versano una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e deve essere approvata dall'Assemblea. In casi eccezionali approvati dall'Assemblea, i soci ordinari possono mettere a disposizione del CSA, in alternativa alla quota associativa annuale, beni, servizi o altre utilità di valore almeno pari a quello della quota stessa. La qualifica di socio ordinario si perde per recesso o per esclusione. Ciascun membro può recedere dal Centro comunicandolo per iscritto al Presidente, che ne prende atto. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti - non computandosi il Socio che può essere escluso - qualora sia accertato il mancato
---	--

al Centro;

procedere, su proposta del Presidente, all'assegnazione di borse e contributi;

approvare i Regolamenti per il funzionamento del Centro;

approvare eventuali modifiche del presente statuto.

~~Il Consiglio d'Amministrazione determina le indennità di carica della Presidenza, i gettoni di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, e gli emolumenti dei revisori dei Conti.~~

ARTICOLO 6

Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

~~— due rappresentanti della Provincia di Torino, designati dal Consiglio Provinciale;~~

~~— due rappresentanti della Regione Piemonte, designati dal Consiglio Regionale;~~

~~— due rappresentanti del Comune di Torino, designati dal Consiglio Comunale;~~

~~— due rappresentanti dell'Università di Torino, designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;~~

~~— un rappresentante per ciascuno degli Enti soci promotori, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.~~

~~Segretario del Consiglio è il Segretario generale della Provincia di Torino o funzionario direttivo da lui designato.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.~~

~~Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con la presenza di almeno metà dei suoi membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.~~

~~Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per le incombenze di cui all'art. 10 e in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi membri.~~

pagamento delle quote associative per un periodo di due anni consecutivi, o siano accertate persistenti violazioni agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto al 31 dicembre dello stesso anno.

I soci che hanno esercitato il diritto di recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso da parte del Centro.

ARTICOLO 6

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei Soci Fondatori e dai Soci ordinari o loro delegati.

Si riunisce in seduta ordinaria di norma due volte all'anno e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o a seguito di richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, mediante avviso scritto o in via telematica, contenente l'ordine del giorno, inoltrato ai soci con 10 giorni di anticipo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

E' consentita delega ai soci presenti. Ogni socio presente ha diritto di ricevere non più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti o per delega, con votazione a scrutinio segreto o per alzata di mano. Sono di norma a scrutinio segreto l'elezione del Presidente, del rappresentante dei soci ordinari nel Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato Scientifico. Inoltre può essere richiesto lo scrutinio segreto almeno da 1/3 dei presenti o per delega.

Per le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto o di cessazione e devoluzione del patrimonio saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci:

ARTICOLO 7 I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono nominati uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Regione Piemonte, uno dal Comune di Torino, e durano in carica tre anni. Revisori supplenti sono i Ragionieri Capo dei tre Enti. Il Collegio dei Revisori, nel corso della sua prima riunione, elegge un Presidente nel suo seno. Il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione.	- elegge, tra i soci ordinari, un componente del Consiglio di Amministrazione; - elegge il Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione; - elegge i membri del Comitato Scientifico a norma dell'art. 10; - nomina il Revisore dei Conti, stabilendone il compenso; - su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione di nuovi soci ordinari e l'esclusione di soci ordinari; - - approva il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo annuale; - approva lo Statuto e le eventuali modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione nonché il Regolamento del Centro; - delibera in merito allo scioglimento del Centro e alla devoluzione del suo patrimonio. ARTICOLO 7 Il Presidente del Centro è eletto dall'Assemblea dei soci tra i membri del Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente: - ha la rappresentanza del Centro ad ogni effetto di legge; - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie ogni attività che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione; - sovrintende alla conduzione del Centro attraverso l'opera del Direttore; - si avvale, per la guida culturale e scientifica del Centro, del Comitato Scientifico che egli stesso presiede. Il Vice Presidente è eletto su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite, fatto salvo il gettone di presenza, se e nella misura prevista dalla legge, e il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica.
---	--

ARTICOLO 8

Il Comitato scientifico è costituito dal Presidente del Centro che lo presiede, e da sei esperti, italiani o stranieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o del Direttore, aventi specifica competenza nei settori investiti dal programma di attività del Centro.

~~Almeno tre di tali esperti devono essere scelti fra i docenti dell'Università di Torino che vi svolgano insegnamenti attinenti alle finalità del Centro.~~

Il Comitato Scientifico è chiamato ad esprimere il proprio parere sul piano di attività e sulla relazione di attività predisposte dal Direttore, come pure sulle proposte del Presidente relative all'istituzione di borse o alla concessione di contributi. Gli spetta altresì elaborare programmi integrativi o alternativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Centro con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni; tutti i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui quattro nominati dai Soci fondatori e uno dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione prende parte il Direttore del Centro con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Sono considerati presenti anche i Consiglieri collegati in tele-conferenza, video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione:

- assume ogni provvedimento amministrativo necessario per il funzionamento del Centro;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore in base ad accertate competenze ed adeguata esperienza e ne stabilisce il compenso;
- approva il Piano annuale di Attività;
- predispone i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- procede, su proposta del Presidente, all'assegnazione di borse e contributi di ricerca;
- propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci sulla base della domanda presentata da persone fisiche, associazioni, istituzioni;
- predispone eventuali modifiche al presente Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

ARTICOLO 9 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e, salvo quanto precisato nei Regolamenti del Centro, assolve ai seguenti compiti: - predispone il piano annuale di attività del centro e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; - cura l'amministrazione dei fondi ed allestisce, in accordo con il Presidente i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale di attività del Centro; - dirige la biblioteca e sovrintende all'esecuzione di tutte le iniziative culturali intraprese dal Centro; - dirige il personale dipendente del Centro; - è responsabile della custodia dei beni e dei materiali di proprietà del centro o ad esso affidato dai Soci e ne tiene l'inventario. ARTICOLO 10 L'esercizio finanziario del Centro coincide con l'anno solare. Il Consiglio di Amministrazione, in sessione ordinaria, approva entro il mese di giugno la relazione di attività e il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti; entro il mese di dicembre approva il piano di attività e il bilancio preventivo per	- predispone il Regolamento per il funzionamento del Centro da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; - delibera, su proposta dell'Assemblea dei Soci, l'eventuale variazione di sede legale e l'istituzione di sedi secondarie per il decentramento dell'attività scientifica ed organizzativa e sezioni autonome anche dal punto di vista patrimoniale ed economico; - stabilisce l'importo della quota associativa annuale per i Soci ordinari. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il gettone di presenza se e nella misura prevista dalla legge e il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica. ARTICOLO 9 Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti della Regione. Il Revisore redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea. ARTICOLO 10 Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente del Centro che lo presiede, e da sei esperti, italiani o stranieri, nominati dall'Assemblea dei soci, anche su proposta del Presidente, aventi specifica competenza nei settori esplicitamente indicati dall'art. 1. Del Comitato Scientifico, inoltre, fanno parte di diritto in soprannumero due membri designati rispettivamente uno dalle Università Piemontesi e uno dalle Fondazioni Bancarie che sostengono finanziariamente il Centro.
---	--

l'esercizio successivo. ARTICOLO 11 In caso di scioglimento del Centro, tutti i fondi ed i materiali saranno devoluti all'Università di Torino. ARTICOLO 12 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.	Il Comitato Scientifico è chiamato a collaborare con il Presidente nella definizione delle linee programmatiche del Centro. E' chiamato inoltre ad esprimere il proprio parere, anche in termini propositivi, sul piano di attività annuale e sulla relazione di attività predisposte dal Direttore. Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Centro con voto consultivo e con funzioni di Segretario. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica. ARTICOLO 11 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e, salvo quanto precisato nei Regolamenti del Centro, assolve ai seguenti compiti: - di intesa con il Presidente predispone il piano annuale di attività del Centro; - redige i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e la relazione annuale di attività del Centro; - cura l'amministrazione dei fondi; - sovrintende all'esecuzione di tutte le iniziative e attività intraprese dal Centro; - dirige il personale dipendente del Centro; - è responsabile della custodia dei beni e dei materiali di proprietà del Centro o ad esso affidato dai Soci e ne tiene l'inventario; - svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione a cui partecipa con voto consultivo. ARTICOLO 12 L'esercizio finanziario del Centro coincide con l'anno solare. L'Assemblea, in sessione ordinaria, approva entro il mese di giugno la relazione di attività e il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Revisore dei conti; entro il mese di dicembre approva il piano di attività ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
--	---

	ARTICOLO 13 In caso di scioglimento del Centro, tutti i beni saranno devoluti, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea, ad associazioni aventi finalità analoghe a quelle del Centro stesso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 14 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, comprese le norme in materia di prorogatio.
--	--